Promemoria inerente l'uscita dall'Istituto di previdenza Disposizioni generali

L'assicurato che esce da una ditta affiliata al nostro Istituto di previdenza esce anche dalla nostra Cassa pensione. Con l'uscita dall'Istituto di previdenza la copertura assicurativa contro i rischi di decesso e di invalidità si estingue dopo un mese.

Diritti e obblighi della persona uscente

Secondo le vigenti disposizioni legali, per l'inizio del nuovo rapporto di lavoro, la Cassa pensione precedente deve allestire un conteggio su tutta la prestazione d'uscita (prestazione di libero passaggio) e versare il relativo importo al nuovo Istituto di previdenza.

Gli assicurati alla nostra Cassa pensione delle classi d'età dai 18 ai 24 anni, sono assicurati solo per le prestazioni di rischio. Ciò significa che non viene costituito un avere di vecchiaia. Non sussiste pertanto il diritto ad una prestazione di libero passaggio.

La persona uscente è tenuta a comunicare quanto prima alla Cassa pensione, le coordinate di versamento della prestazione d'uscita, inoltrando a tale scopo la polizza di versamento (bolletta di pagamento) del nuovo Istituto di previdenza.

Durante il periodo di pagamento dell'indennità di maternità devono essere versati integralmente i contributi della ditta affiliata. Ciò significa che, un'uscita dalla Cassa pensione non è possibile fintanto sussiste il diritto all'indennità di maternità (sostituzione del salario).

Mantenimento della copertura di previdenza

All'entrata o al passaggio in un nuovo Istituto di previdenza, le disposizioni legali obbligano di trasferire la prestazione di libero passaggio al nuovo Istituto di previdenza.

Se l'assicurato non si affilia ad un nuovo Istituto di previdenza ha la possibilità di mantenere la copertura assicurativa sotto un'altra forma. La prestazione d'uscita può essere versata su un conto di libero passaggio presso una banca (conto bloccato) oppure su una polizza di libero passaggio presso una compagnia di assicurazione. Sussiste anche la possibilità di continuare l'assicurazione su un conto proprio presso la Fondazione istituto collettore LPP di Zurigo. Se il rapporto di lavoro dell'assicurato viene sciolto dal datore di lavoro dopo il compimento dei 55 anni sussiste la possibilità, su richiesta scritta dell'assicurato, di mantenere l'assicurazione al più tardi fino all'età regolamentare. I dettagli sono reperibili nel regolamento di previdenza.

La Legge non consente che tale prestazione si possa versare su una polizza dei pilastri 3a o 3b.

Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio

La richiesta di pagamento in contanti può essere inoltrata alla Cassa pensione se:

- la persona uscente lascia definitivamente la Svizzera (a partire dal 1.06.2007 sono da osservare le disposizioni speciali per l'area UE);
- la persona uscente inizia un'attività lavorativa indipendente;
- la prestazione d'uscita è inferiore ad un contributo annuo del lavoratore.

Il pagamento in contanti ha luogo solo su richiesta della persona uscente. Il relativo modulo può essere richiesto presso il nostro Istituto di previdenza.

Omissione della notifica al nuovo Istituto di previdenza

Se la persona assicurata non fornisce informazioni o solo insufficienti sul trasferimento della prestazione di libero passaggio, essa sarà trasferita alla Fondazione istituto collettore LPP di Zurigo, in osservanza delle disposizioni legali.